



INDEBITAMENTO E SOVRAINDEBITAMENTO

Le possibili soluzioni

**21/10/2025
Carlo Regis**

FONTE NORMATIVA: CCII



La relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155 (CCII) sottolinea la *«vocazione tendenzialmente **universale** del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, in quanto diretto, in base all'art. 1, comma 1, della legge-delega n. 155/17, ad una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di **qualsiasi debitore** – ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli – operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione solo dello Stato e gli enti pubblici ...»* .

CONTINUITÀ CON L. 3/2012



Nel CCII, la nozione di **sovraindebitamento** è stata mantenuta in continuità con la precedente normativa (L. 3/2012) *«sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia (e soprattutto) per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell'imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) - e quindi alle fattispecie delittuose di bancarotta - da quella dell'imprenditore sovraindebitato, assoggettabile (così come il professionista, il consumatore ed ogni altro debitore cd. civile) alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati, in quanto titolare di una «impresa minore»».*

NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO



I **soggetti** che possono accedere alle procedure di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento sono individuati nell'**art. 65** con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c) che definisce lo stato di «**sovraindebitamento**» come lo stato di crisi o di insolvenza del **consumatore**, del **professionista**, dell'**imprenditore minore**, dell'**imprenditore agricolo**, delle **start-up innovative ...** e di **ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale** ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».

CRISI E INSOLVENZA



«*crisi*»

(articolo 2, comma 1, lettera a)

*«lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa **prospettici** a far fronte alle obbligazioni nei successivi **dodici mesi**»*

«*insolvenza*»

(articolo 2, comma 1, lettera b)

*«lo stato del debitore che si **manifesta** con **inadempimenti** od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare **regolarmente** le proprie obbligazioni»*

SOGGETTI DESTINATARI



I soggetti:

- consumatore
- professionista
- imprenditore minore
- imprenditore agricolo
- start-up innovative
- **ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale** (tra i quali, ad esempio, l'impresa che per natura o dimensione sarebbe assoggettabile alla liquidazione giudiziale ma non lo è più in quanto risulta aver cessato l'attività da oltre 12 mesi)

PROCEDURE POSSIBILI



Le procedure e i soggetti destinatari:

- **ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67):**
consumatore
- **concordato minore (art. 74):** professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
- **liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268):**
consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
- **Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283):**
debitore persona fisica

CONSUMATORE



«**consumatore**»

(all'articolo 2, comma 1, lettera c)

*«la persona fisica che agisce per **scopi estranei** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza **per debiti contratti nella qualità di consumatore**»*

IMPRESA MINORE



«impresa minore»
(articolo 2, comma 1, lettera d)

«l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) un **attivo** patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 2) **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 3) un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad euro **cinquecentomila**».*

PROCEDURE FAMILIARI



«*Procedure familiari*» (articolo 66)

«1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono **conviventi** o quando il sovraindebitamento ha un'**origine comune**. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo ...»

«2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i **parenti** entro il quarto grado e gli **affini** entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76».

«3. Le masse attive e passive rimangono distinte».

PROCEDURE FAMILIARI: focus



«*Procedure familiari*» (articolo 66)

In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n.3 del 2012, la disposizione introduce una **disciplina innovativa** con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria.

PROCEDURE FAMILIARI: focus



«*Procedure familiari*» (articolo 66)

In tali casi, in cui è auspicabile –se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

Non è stato tuttavia scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano.

CONSUMATORE



«*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*»

(articoli da 67 a 73)

Art. 67, comma 1

«Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma».

CONSUMATORE



«Ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Art. 69 (Condizioni soggettive ostative)

«1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei **cinque** anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per **due volte**, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».

CONSUMATORE: focus



«*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*»

Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.

CONSUMATORE: focus



«*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*»

E' una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.

CONSUMATORE: focus



«*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*»

Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.

Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale).

CONCORDATO MINORE



«**Concordato minore**»
(articoli da 74 a 83)

Art. 74, comma 1 e 2

«1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, **escluso il consumatore**, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di **proseguire** l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di **risorse esterne** che incrementino in misura **apprezzabile** l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»

CONCORDATO MINORE



«*Concordato minore*» (articoli da 74 a 83)

Art. 77

«La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori».

CONCORDATO MINORE: focus



«*Concordato minore*»

Tutti i debitori rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), con esclusione del consumatore -per il quale è previsto in via esclusiva l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata- possono avere accesso ad una procedura di composizione concordata della crisi o dell'insolvenza denominata concordato minore, che si pone in linea di sostanziale continuità con l'accordo disciplinato dagli artt. 10 e seg. della legge n.3 del 2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.

CONCORDATO MINORE: focus



«*Concordato minore*»

Non diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera b) della legge n. 155 del 2017, la norma **privilegia** le proposte di concordato che poggino sulla **prosecuzione** dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sicché costituisce **requisito di ammissibilità** del concordato **liquidatorio** l'apporto di **apprezzabili risorse esterne**, che consentano un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall'impiego del patrimonio esistente.

CONCORDATO MINORE: focus



«*Concordato minore*»

Diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in considerazione della maggiore semplicità della procedura e della tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, non si è ritenuto, in questo caso, di quantificare l'incidenza dell'apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice.

CONCORDATO MINORE: focus



«*Concordato minore*»

La proposta può prevedere il soddisfacimento dei debiti, anche parziale, in qualsiasi forma, e quindi non necessariamente in denaro, seppure con modalità che consentano di rispettare l'ordine delle cause di prelazione, e la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria negli stessi casi –con i dovuti adattamenti resi necessari dalla maggiore semplicità e snellezza del procedimento, che non conosce l'istituto delle proposte concorrenti- in cui è prevista per il concordato preventivo.

IMPRENDITORE CESSATO



«*Cessazione dell'attività del debitore*»

e

«*Concordato minore*»

Art. 33 comma 4

«*La domanda di accesso alla procedura di **concordato minore**, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'**imprenditore cancellato dal registro delle imprese** è **inammissibile**».*

La *ratio* discende dal fatto che il concordato minore dovrebbe **privilegiare la prosecuzione dell'attività**.

IMPRENDITORE CESSATO: focus



L'articolo 33 sostituisce l'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Rispetto al sistema vigente è stata prevista una **regola unica** per l'imprenditore collettivo e per quello individuale, che è quella di consentire l'apertura della **procedura di liquidazione** del debitore che abbia cessato l'attività di impresa **da non oltre un anno**.

Per risolvere una questione che si era posta nel regime attuale, si specifica, poi, che l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all'accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



«*Liquidazione controllata del sovraindebitato*» (articoli da 268 a 277)

Art. 268 comma 1

«Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni».

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: focus



«*Liquidazione controllata del sovraindebitato*»

(articoli da 268 a 277)

La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: focus



«*Liquidazione controllata del sovraindebitato*»

(articoli da 268 a 277)

Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.

La legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione controllata appartiene al debitore.

Tuttavia, possono richiederla anche i creditori, ma solo se il debitore è in stato di insolvenza e i debiti scaduti e non pagati ammontano ad almeno euro 50 mila.

ESDEBITAZIONE



«*Esdebitazione*» (articoli da 278 a 282)

Art. 278

«1. *L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti **nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata***».

«3. *Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1*».

ESDEBITAZIONE



«*Esdebitazione*» (articoli da 278 a 282)

Art. 278

«5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili».

«6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso».

ESDEBITAZIONE: focus



«*Esdebitazione*»

Analisi dell'art. 278

L'articolo 278 stabilisce i tratti fondamentali dell'istituto dell'esdebitazione, disponendo:

- che esso è accessibile a tutti i debitori – con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili, ove si tratti di società – ma solo nell'ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;
- che se il debitore è una società o altro ente, le condizioni personali vengono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto riguardo ai tre anni precedenti la domanda cui sia seguita l'apertura della procedura di liquidazione;

ESDEBITAZIONE: focus



«*Esdebitazione*»

Analisi dell'art. 278

- che per “liberazione dai debiti” non si intende l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;

ESDEBITAZIONE: focus



Analisi dell'art. 278

- che l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali aventi la stessa posizione giuridica.

L'ultimo comma precisa infine che restano comunque esclusi dall'esdebitazione i debiti derivanti:

- dagli obblighi di mantenimento e alimentari;
- - dall'obbligo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale;
- - dall'applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

INTEGRAZIONE 2025



«*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*»

L'art. 283 del codice della crisi prevede un ulteriore istituto per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Si tratta di un istituto destinato al debitore persona fisica meritevole

DEBITORE INCAPIENTE



«*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*»

Art. 283 comma 1

«Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta.

Resta ferma l'esigibilità del debito ... se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori ... che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.

Non sono considerate utilità ... i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati».

DEBITORE INCAPIENTE



«Esdebitazione del sovraindebitato incapiente»

Art. 283 comma 2

«Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, ANCHE quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE ...».

Debitore incapiente: focus



«*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*» (articolo 283)

Si tratta di un mini-procedimento per il debitore meritevole ma totalmente incapiente ovvero al di sotto dei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 283.

Si presenta come una specie di «piano del consumatore» vuoto, cioè di un soggetto che espone la propria situazione e l'impossibilità di pagare alcunché e, se ricorrono i presupposti di legge, può accedere all'esdebitazione anche senza far luogo ad una vera e propria procedura di risoluzione della crisi

Debitore incapiente: focus



«*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*» (articolo 283)

Si tratta di una rilevante novità introdotta dal Codice della Crisi che attiene alla possibilità per i debitori meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non siano in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto però conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento proprio e della propria famiglia.

Debitore incapiente: focus



«*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*» (articolo 283)

La ratio della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell’offrire una seconda opportunità a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.

Debitore incapiente: focus



«*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*» (articolo 283)

Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso sola per una volta.

Inoltre, il beneficio dell'esdebitazione è mitigato dalla possibilità che persista un obbligo di pagamento dei debiti qualora, entro il TRIENNIO dall'esdebitazione, sopravvengano al debitore utilità tali da consentire un maggior soddisfacimento dei creditori.

Debitore incapiente: focus



«*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*» (articolo 283)

A tal fine, il debitore è tenuto a presentare annualmente, a pena di decadenza dal beneficio, ove positiva, una dichiarazione relativa alle utilità ulteriori pervenutegli.

La domanda di esdebitazione è presentata al giudice tramite l'OCC.

I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

CONCLUSIONE



Le procedure e i soggetti destinatari:

- **ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67):**
consumatore
- **concordato minore (art. 74):** professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
- **liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268):**
consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale
- **Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283):**
debitore persona fisica